



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA  
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 25 del 05/02/2014 -  
Determinazione nr. 290 del 05/02/2014**

OGGETTO: Regolamento CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Austria. Società ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l. Notifica IT 016853.

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**

**Esaminate le seguenti circostanze di fatto:**

- La Società ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l unipersonale di San Vito al Tagliamento intende esportare in Austria rifiuti provenienti dal proprio impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di San Vito al Tagliamento, Via Clauzetto, 42, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 20 dicembre 2013;
- La notifica ha il numero IT 016853;
- la notifica è relativa al recupero (R1) di 3.000 Mg (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.12.10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) non elencato nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 126 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la “notifica generale”;
- il sito di destinazione è l'impianto Lafarge Zementwerke GmbH, Wienerstrasse, 10 – 2452 MANNERSDORF – AUSTRIA, per l'operazione di recupero R1 (utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia);
- i vettori/trasportatori di rifiuti indicati nel dossier di notifica sono:

1. All Trans. s.r.o. – Majerská cesta 96 - 97401 Banská Bystrica (SK)
2. ATRA-K.S. d.o.o., Mariborska c 33, 2250 Ptuj, (SI)
3. Goran Jancar, Rosenbergstrasse 229, 8093 St. Peter am Ottersbach (A)
4. ROVIP D.O.O., CESTA TONCKE CEC, 78, 1420 TRBOVLJE (SI)
5. TANAJ TRANSPORT D.O.O., VIA MARKOVICI, 33E, 2281 MARKOVICI (SI)
6. Drog Trans Slovakia sro , OISovského 16 90101 Matacky (SK)
7. Drog Transport GMBH, Via Schonaich 45 - 8521 WETTMANNSTATTEN (A)
8. AUTOPREVOZNISTVO TJASA VIDIC SP, Trc Revolucje 6 – 1420 TRBOVLJE (SI)

9. HISCHOFER TRANSPORTE GmbH – Triestestrasse 121-123 – 2512 OEYNHAUSEN (A)
10. VOTIX S.R.O., NOVE DOMY 194, 92551 SINTAVA (SK)
11. La Transervice srl, via Pontebbana, 3 – 33098 VALVASONE (PN)
12. La Porta Francesco Autotrasporti, VALVASONE (PN)
13. Agostinis Luigi & C. snc – REANA DEL ROIALE (UD)
14. Liut Dino Autotrasporti, CODROIPO (UD)
15. ADATRANSPORT S.R.O., SADOVA' 641/10, 92207 VEL'KE' KOSTOL'ANY (SK)
16. Avtoprevozníštvo Dejan Nadlučnik s.p., Radmirje 46 3333 Ljubno ob Savinji (SI)
17. AVTOPREVOZNISTVO REBERSAK ANTON S.P., LJUBIJA 57 3330Mozirje, (SI)
18. ND TEAM d.o.o., RADMIRJE 46, 3333 LJUBNO OB SAVINJI (SI)

- il tragitto comunicato interessa i territori dell'Italia e della Austria;
- con nota di data 27 dicembre 2013 (prot.90037), lo scrivente ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, all'autorità di destinazione;
- l'autorità di destinazione austriaca (Ministero federale dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e delle acque), ha fatto pervenire in data 21 gennaio 2014 la conferma di ricevimento di cui all'art.8 del Regolamento 1013/2006;

**Tenuta presente e applicata la seguente normativa:**

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0278/Pres del 31.12.2012, in base alla quale *"Il combustibile solido secondario, prodotto dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, è inviato a recupero energetico prioritariamente presso gli impianti industriali presenti sul territorio regionale."*
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 126/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

**considerati i seguenti documenti:**

- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del

Reg.to 1013/2006, espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;

- Autorizzazione alla gestione dell'impianto di gestione di rifiuti urbani e speciali, della Società Eco Sinergie Soc. Cons. a r.l., sito in via Clauzetto n. 42 in comune di San Vito al Tagliamento (PN), rilasciata con determina n. 594 del 5 marzo 2013, e valida sino al 4 marzo 2023, aggiornata con determina n. 3187 del 24.12.2013;
- determina dirigenziale n. 3159 del 23 dicembre 2013 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo;

#### **per la seguente motivazione:**

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione;

La notifica è conforme alla normativa e la prescrizione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani in base alla quale *“Il combustibile solido secondario, prodotto dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, è inviato a recupero energetico prioritariamente presso gli impianti industriali presenti sul territorio regionale.”* è al momento non operativa in quanto le argomentazioni prodotte dal notificatore sulla sostanziale indisponibilità di impianti industriali in grado di recuperare il combustibile solido secondario sono sufficientemente comprovate;

E' opportuno tuttavia stabilire una specifica condizione base all'art. 10, comma 1 del medesimo Regolamento, per il fatto che l'insussistenza dei predetti impianti industriali potrebbe venir meno nel corso di validità della notifica.

Si ritiene parimenti opportuno stabilire una specifica condizione circa la provenienza dei rifiuti conferiti all'impianto.

Il quantitativo di rifiuti previsto nella notifica è compatibile con la potenzialità dell'impianto ECO SINERGIE pari a 90.000 Mg/anno;

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa che in questo caso, deve essere presa entro il 20 febbraio 2014;

### **DETERMINA**

#### **come segue la propria decisione:**

1. E' concesso alla ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l. di San Vito al Tagliamento il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 016853** relativa al trasporto in **Austria**, presso l'impianto Lafarge Zementwerke GmbH, Wienerstrasse, 10 – 2452 MANNERSDORF a fini di recupero (R1) di **3.000** Mg (t) di rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da

- rifiuti), codice CER 19.12.10, non elencati nell'allegato VIII alla Convenzione di Basilea per i quali sono previsti n. 126 trasporti su strada come in premessa indicato;
2. il consenso alla spedizione è valido sino al **14 Gennaio 2015**, in conformità a quanto indicato nel documento di notifica;
  3. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità Austriaca di destinazione;
  4. **sono stabilite le seguenti condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006**, che si fondano, rispettivamente, sull'art.12, comma 1, lettera k) e sull'art.12, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento:
    - a. il consenso alla spedizione potrà essere soggetto a limitazioni quantitative e/o temporali in relazione all'intervenuta sussistenza, nel corso di validità della stessa, di impianti industriali ubicati nel territorio regionale che siano in grado di recuperare i rifiuti costituiti da combustibile solido secondario;
    - b. il consenso alla spedizione è valido a condizione che all'impianto siano conferiti esclusivamente rifiuti provenienti dall'articolazione del bacino unico regionale corrispondente al territorio dei Comuni proprietari della Società Ambiente Servizi Spa. controllante di Eco Sinergie Soc. Cons. a r.l., in attuazione della normativa regionale vigente (LR n. 6/2013), che fa salvi gli attuali affidamenti "in house", nonché quelli conferiti dagli altri soci.
  5. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006**:
    - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
    - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
    - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
    - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli elencati nei documenti di notifica e richiamati in premessa dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
    - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
    - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
  6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006**:
    - a. ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l. dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.
    - b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
  7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
    - a. Entro gli stessi termini di cui alla lettera a) del paragrafo "Condizioni riferite alla

garanzia finanziaria” ECO SINERGIE dovrà fornire una traduzione autenticata dell’atto di consenso dell’autorità di destinazione;

- b. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall’articolo 16;
  - c. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio; (es. una comunicazione inviata lunedì consente una spedizione non prima di giovedì, una inviata il giovedì consente una spedizione non prima di lunedì);
  - d. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l’importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni;
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente “consenso ” in qualsiasi momento.
  - b. Qualora non espressamente indicate, s’intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
  - c. Il presente provvedimento viene inviato, unitamente a copia del documento di notifica a:
    - Notificatore
    - Autorità di destinazione
    - Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e dell’atto di consenso dell’autorità di destinazione.
  - d. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.
9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 126/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Pordenone, li 05/02/2014

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 05/02/2014 03:57:00

IMPRONTA: 6E1C6717A66E8DF00E7B28080BEC294B7F0F2D945AD8435F5AB94E73B5719A25  
7F0F2D945AD8435F5AB94E73B5719A25F11F0F94090C3F92B174CE9ED9C6929B  
F11F0F94090C3F92B174CE9ED9C6929BE49F35BDDCE081C253293C6B6BB2CEDA  
E49F35BDDCE081C253293C6B6BB2CEDA4FCA7BF381250D2287587162E64CC830